



Riviera delle Palme

COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO

EDILIZIO

1958

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE

Art.1

Chiunque voglia intraprendere la costruzione di un nuovo fabbricato, o la demolizione, il restauro, la modificazione, l'alzamento, la coloritura, la decorazione esterna od altro lavoro concernente fabbricati, fognatura, muri di notevole importanza, strade, escavazioni nel suo lo o sottosuolo pubblico, insegne, mostre od iscrizioni da restare esposte al pubblico, comprese quelle destinate ai Cimiteri, in tutto il territorio Comunale, deve farne preventiva domanda in bollo, diretta al Sindaco e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, accompagnata dai progetti firmati dal proprietario e da un ingegnere, architetto o geometra, nei limiti della rispettiva competenza professionale.

Per le insegne, le mostre, le iscrizioni o coloriture è sufficiente la firma del proprietario.

Art.2

Tutti i progetti, quando non sarà lo stesso progettista a dirigere i lavori, dovranno portare anche la firma del Direttore dei Lavori.

CAPO II
PROGETTI DI COSTRUZIONE

Art.3

A corredo della domanda sarà specialmente obbligatoria la presentazione dei disegni seguenti in duplice copia:

- a) planimetria quotata della località in scala almeno da 1 a 2000, riportante la precisa ubicazione del fabbricato;
- b) i prospetti, le piante di ogni piano ed almeno una sezione verticale in scala da 1 a 100 con estensione dei prospetti e sezioni ai distacchi ed al limite dei fabbricati vicini.

In ogni disegno saranno notate coi numeri le principali dimensioni: cioè i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle dal suolo alla gronda del tetto.

Potranno essere richiesti, occorrendo, i particolari di costruzione e decorazione in scala maggiore e una relazione con la descrizione dei materiali da impiegare nelle parti esterne dei fabbricati, con l'indicazione delle modalità di sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimarranno inedificate e con l'indicazione del rifornimento dell'acqua potabile e lo scarico delle acque bianche e nere, nonché quelle altre indicazioni e fotografie che a chiarimento fossero ritenute necessarie.

Qualora vi siano dislivelli occorre presentare anche una sezione che indichi il dislivello stesso nonché la facciata dalla parte del livello più basso.

CAPO III

ESAME DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

Art.4

La Commissione Edilizia è così composta:

- 1) dal Sindaco che la presiede e la convoca;
- 2) dal Geom. dell'Ufficio Tecnico;
- 3) dall'Ufficiale Sanitario;
- 4) dal Comandante dei Vigili del Fuoco Competente o da un suo rappresentante;
- 5) Da cinque Membri elettivi di cui due scelti nell'Ordine degli Ingegneri od Architetti o nel Collegio dei Geometri.

I Membri elettivi possono essere scelti fra persone estranee alla Amministrazione Comunale, la nomina è fatta dal Consiglio Comunale.

I Membri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Il Geom. Comunale funziona da Segretario.

Il Sindaco può incaricare un suo delegato di fungere da Presidente come pure un Membro della Commissione di fungere da Segretario in assenza del Geometra Comunale.

Il Sindaco può decretare la decadenza dei Membri che risultino assenti alle riunioni senza giustificati motivi per tre volte consecutive.

I Membri deceduti o decaduti saranno sostituiti dal Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla pervenuta comunicazione.

Art.5

La Commissione ha voto consultivo ed è chiamata a dare il suo parere su tutte le costruzioni pubbliche e private da effettuarsi nel Comune, siano esse completamente nuove o modifiche di quelle esistenti, e sopra ogni questione di edilizia, di igiene e specialmente di estetica e potrà fare tutte quelle proposte che riterrà opportune anche sulle opere esistenti.

Art.6

Esprime pure il suo parere in merito ai lavori di escavazione o di occupazione di suolo pubblico, sulla collocazione di insegne, mostre ed iscrizioni destinate a rimanere anche temporaneamente esposte al pubblico.

Art.7

Qualora uno dei membri della Commissione sia autore di un progetto o comunque interessato all'argomento trattato, questi deve astenersi dall'assistere all'esame della domanda ed alla relativa votazione.

Art.8

Le riunioni della Commissione Edilizia saranno valide se presenti almeno tre membri (oltre il Presidente) e le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti sarà preponderante quello del Presidente.

Art.9

La Commissione si radunerà ogni qual volta il Sindaco lo riterrà necessario, e di ogni seduta sarà tenuto verbale che dovrà essere firmato nella seduta immediatamente successiva.

In esso saranno specificati i motivi per cui un progetto si respinge. In caso di disaccordo saranno messe a verbale le motivazioni dei diversi pareri.

Art.10

Il Sindaco, sentita la Commissione, provvede alla deliberazione e notifica della stessa agli interessati ritornando una copia dei disegni firmati e bollati.

Allorquando il Sindaco emetterà un provvedimento non conforme al parere dato dalla Commissione Edilizia, dovrà motivarlo, sentito il parere della Giunta.

Se un progetto è stato respinto, la notifica all'interessato deve essere motivata.

Art.11

I proprietari che si propongono di iniziare nuove costruzioni o ricostruzioni di edifici esistenti sono tenuti a fare richiesta dell'allineamento e delle quote di livello delle pubbliche vie all'Autorità Comunale.

Art.12

In caso di urgenza per pericolo di danni alle persone o alle cose il proprietario o chi per esso potrà iniziare i lavori necessari ad eliminare i pericoli e danni stessi dandone preavviso all'Autorità Comunale. Dovrà poi presentare la opportuna domanda corredata dei documenti prescritti entro 10 giorni dall'inizio dei lavori sopra-detti, per la sistemazione definitiva.

In ogni caso il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico, ha facoltà di far sospendere i lavori.

Art.13

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio- rifiuto.

Un progetto non potrà essere ripresentato se non nel caso di varianti che giustifichino il nuovo esame.

L'interessato potrà chiedere di essere sentito personalmente, o a mezzo di suo rappresentante all'uopo delegato.

Le domande di licenza di costruzione dovranno essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art.14

Le opere dovranno effettuarsi esattamente a norma del progetto approvato.

Se nel corso dell'esecuzione si ravvisasse la convenienza di varianti, prima di mandarle in effetto, il proprietario dovrà farne una nuova domanda al Sindaco che provvederà sentita la Commissione Edilizia.

I Funzionari e gli Agenti Comunali incaricati della sorveglianza edilizia avranno diritto di accedere dovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione o restauro, per ispezionare tutte le opere soggette all'osservanza del presente Regolamento.

Il Committente titolare della licenza, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di Legge e di Regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Nelle costruzioni aventi opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, non si potrà dare inizio ai lavori se prima non si sarà data prova dell'avvenuta denuncia delle Opere medesime all'Ufficio del Genio Civile competente.

Art.15

Non essendo l'opera iniziata nel corso di un anno dopo la autorizzazione avuta, deve si presentare nuova istanza ————— ad ottenere il rinnovo della licenza.

Nel caso che il richiedente non intenda o non possa completare la esecuzione del progetto approvato, la parte eseguita dovrà essere, nel termine massimo di sei mesi, dalla sospensione del lavoro, messa in condizioni da non presentare inconvenienti, nè dal punto di vista della stabilità, nè dell'estetica, dell'igiene o della viabilità e ciò secondo gli ordini che saranno emanati dal Sindaco.

CAPO IV.

UTILIZZAZIONE DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE

Art.16

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro od eseguire altra opera confinante col suolo pubblico, dopo aver ottemperato quanto prescrivono le condizioni di questo Regolamento e prima di iniziare i lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con uno speciale steccato costruito secondo una linea esterna prestabilita dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Sindaco potrà tuttavia dispensare dalla formazione dello steccato quando per l'importanza secondaria della località e per essere l'opera di poco rilievo, non ritenga necessaria la chiusura.

Quando non sia fatto lo steccato, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non può essere inferiore ad una altezza di metri 3 dal suolo, alla parte inferiore dell'armatura.

Gli steccati od altri ripari, come qualsiasi altra occupazione di suolo pubblico, saranno muniti ad ogni angolo ed alle estremità di una lanterna rossa che deve essere tenuta accesa tutta la notte. Saranno inoltre provvisti di fasciatura che impedisca la fuoriuscita della polvere.

Art.17

I ponti, le scale e le rampe di servizio, devono essere fatti in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e da impedire la caduta dei materiali.

A tale scopo le scale e le rampe saranno munite di parapetto di legno, le travi e i ponti a sbalzo di saette e contrafforti ed i ponti di servizio di assi o tavole disposte lungo il margine per una altezza non inferiore ai metri 0,80.

Nella disposizione dei ponti di servizio si deve sempre lasciare sussistere il ponte immediatamente inferiore a quello in cui si lavora e questo deve avere costantemente le tavole raddoppiate.

I ponti di servizio non devono mai sporgere oltre lo spazio circoscritto dallo steccato sottostante.

Non è lecito accumulare sui ponti materiale in quantità ed in maniera pericolosa.

Le scale a mano, le pulegge, le corde e tutti gli attrezzi che servono ai lavori, dovranno avere la necessaria resistenza ed essere in buono stato.

Gli argani fissi o mobili da adoperarsi nella costruzione delle fabbriche devono essere muniti di freno e solidamente impiantati e le loro funi e catene non devono sottostare a tensione maggiore del sesto di quella di rottura.

Art.18

L'Autorità Municipale potrà sempre fare ispezionare dall'Ufficio Tecnico ponti di servizio e qualsiasi impianto od apparecchio allo scopo di accertare l'osservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento, e dalle Leggi vigenti.

Art.19

Quando si stanno eseguendo lavori nei piani superiori o nel tetto di un fabbricato, se il luogo non è difeso da steccato, detti lavori devono essere segnalati ai passanti, mediante tavole o travicelli convenientemente appoggiati ai muri verso la strada.

Art.20

I proprietari, ottenuta l'approvazione, sono obbligati a tenere ostensibile nel cantiere la licenza di costruzione e i progetti approvati.

Appena la costruzione raggiunge il livello del suolo il titolare della licenza dovrà darne avviso all'Autorità Comunale per dare modo di verificare se le prescrizioni sono state osservate.

Art.21

Nella sistemazione di lottizzazione non si potrà dar inizio alle costruzioni se prima i proprietari non avranno provveduto alla progettazione dei condotti di scarico delle acque bianche e nere e per le tubazioni dell'acqua potabile.

Art.22

Le nuove costruzioni non possono essere occupate da persone o da cose fino a quando non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità.

Il proprietario, ultimato l'edificio in ogni sua parte ed in tutti i suoi impianti, dopo aver prodotto una relazione tecnica a firma del progettista e direttore dei lavori, deve domandare una visita dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Sanitario per il rilascio della licenza suddetta.

Il permesso di abitabilità può essere rilasciato solo quando sia constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie contenute in questo Regolamento e nel Regolamento di Igiene e sia ottenuta la licenza d'uso, dall'Ente preposto, per le costruzioni aventi opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

TITOLO II.

Capo I

COLLOCAZIONE E STRUTTURA DEI FABBRICATI

Art.23

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Regolamento il Comune è considerato diviso in due parti principali:

- a) Parte centrale o urbana.
- b) Parte periferica o eminentemente rurale.

Appartiene alla parte centrale del Comune tutto il nucleo edilizio indicato nella pianta planimetrica (allegato n.1) del presente Regolamento.

La parte rimanente del comprensorio Comunale non compresa nella pianta di cui sopra e indicato nella pianta planimetrica, (allegato n.2) del Regolamento in parola, appartiene a quella rurale.

Art.24

Ogni parte di cui al precedente articolo è a sua volta considerata suddivisa in zone e precisamente in numero di sei la parte urbana ed in numero di due la parte rurale, distinte con numero progressivo dall'uno al sei la zona della parte urbana, e dai numeri 1-bis e 7 quelle della parte rurale.

Ciascuna zona è delimitata come di seguito specificato:

ZONA 1)- Panoramica. E' compresa nel perimetro: lato monte di via al Borgo, Rio Marixa sino al canale di scolo proveniente dal Cimitero, il detto canale la strada vicinale del Piccardone, il confine con il Comune di Borghetto S.S., tratto di via Aurelia, il passaggio a livello, il lato mare delle proprietà Torelli e Merlo, una retta ideale condotta lungo il lato SO della proprietà MERLO anzidetta fino al congiungimento con la via Aurelia e per questa ancora, fino al congiungimento con la via al Borgo.

ZONA 2) Destinata a ville o villini od abitazioni in ville o villini. Comprende tre distinte aree site rispettivamente a NE, NO, SO della zona urbana e delimitate entro i perimetri:

Zona 2 NE) Tratto di via Indipendenza compreso tra il confine delle proprietà Dott. Tagliasacchi-Prof. Ascoli Manfredo e la retta ideale condotta sul lato SO della casa Merlo fino alla Via Aurelia (zona 1); Tratto di proprietà ferroviaria compreso tra la predetta parte della zona 1) ed il confine proprietà Tagliasacchi-Ascoli di cui sopra; detto confine stesso.

Zona 2 NO): Bealera del "Cuore", lato monte della proprietà Messa e Repetto, confine SO proprietà Repetto e Avv. Ascoli Michele, strada vicinale del Pontasso.

Zona 2 SO) Proprietà ferroviaria, Rio Largo, arenile, nuova strada comunale Lungomare, tratto di Rio S. Rocco.

ZONA 3) Centro abitato. E' compresa nel perimetro racchiuso dal lato mare a sud della Zona 1 sino al Rio Maria, da vecchia strada Comunale per Peagna, da tratto di Rio Verzaiolo, da tratto di Rio Fontana e di Ferrovia, dalla Linea di confine delle proprietà Noberasco Elvira-Merlo Ing. Michele, da tratto di via Roma verso levante, da Via Lungomare, dal lato NE proprietà MERLO Bartolomeo, da via Indipendenza, da zona 2 NE.

ZONA 4) Intensiva. Compresa nel perimetro formato dal lato SO. di Piazza Marconi, confine tra le proprietà Noberasco Elvira- Ing. Michele Merlo (zona 3), tratto di Ferrovia, di Rio S. Rocco e di nuova strada Lungomare.

ZONA 5) Estensiva. Compresa nel perimetro racchiuso tra la proprietà ferroviaria, Rio Largo, Strada vecchia Roma o del Palù, tratto di Rio S. Rocco, strada vicinale dei Pontassi, Rio Fontana.

ZONA 6) Riservata a giardini e suolo pubblico. Chiusa nel perimetro formato da un tratto di Rio Largo, battigia del mare, confine con il Comune di Borghetto S.S., proprietà Ferroviaria, confine a mare proprietà Merlo e Torelli e lato mare delle zone 2 NE) 3-4-2 SO).

ZONA 1 BIS) Panoramica della rurale. Delimitata verso mare dalle zone 1-3-2NO-5; strada Comunale del Palù o Romana, strada Comunale per la Frazione Peagna, strada vicinale dei pozzi, strada vicinale vecchia di Peagna, strada vicinale Deserta, strada vicinale dei Terreni Rossi, Strada vicinale Rivana, strada vicinale del Monte Croce, confine con il Comune di Borghetto S.S.

ZONA 7) della parte rurale non compresa nelle zone precedenti e comprese nel perimetro formato dalle zone 5-1bis ed i confini con i Comuni vicini.

Art. 25

I proprietari che intendono destinare alla costruzione vaste aree sono tenuti prima di procedere al frazionamento a presentare un piano di lottizzazione comprendente i provvedimenti relativi alle vie di accesso, al rifornimento di acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

Art.26

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di apportare modificazioni alle lottizzazioni proposte, ed il richiedente è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni relative.

CAPO II

ALTEZZA DEI FABBRICATI

Art.27

L'altezza massima dei fabbricati da costruire o so praelevare deve essere contenuta in una volta e mezza la distanza media intercorrente tra le facciate degli edifici e l'asse stradale longitudinale verso cui prospettano, fermo restando quanto stabilito nei successivi articoli.

Art.28

Le altezze massime consentite NELLE SINGOLE ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA, SALVO I RAPPORTI MINIMI PREVISTI DAL PRECEDENTE ARTICOLO sono:

- per la zona n.1) mt.12(due piani oltre il piano terreno).
" " " " 2) N.E. mt.15(tre piani oltre il piano terreno).
" " " " 2) NO. -SO. mt.12(due piani oltre il piano terreno).
" " " " 3) mt.18(quattro piani oltre il piano terreno).
" " " " 4) mt.21(cinque piani oltre il piano terreno).
" " " " 5) mt.15(tre piani oltre il piano terreno).
" " " " 6) mt.7(solo per costruzioni a carattere provvisorio.).
" " " " 1bis) mt.12(due piani oltre il piano terreno).
" " " " 7) Zona rurale senza limitazione.

Art.29

L'altezza delle case si misura sull'asse della facciata a partire dal marciapiede o, in difetto, dal suolo della via o Piazza o dalla quota media del terreno naturale antistante sino al ciglio esterno del cornicione di gronda.

Art.30

Quando un edificio debba essere costruito all'angolo di due vie o piazze pubbliche di larghezza diverse, oppure prospetti su due tratti di vie o piazze pubbliche contigue e di diversa larghezza, l'altezza consentita sulla strada di larghezza maggiore sarà pure consentita sulla strada di larghezza minore, ma limitatamente ad una risvolta di metri 12 e purchè la larghezza della strada, via o piazza, non sia inferiore a metri quattro.

Art.31

L'Autorità Comunale, PREVIO PARERE DELLA SEZIONE URBANISTICA DEL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. E DELLA SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI, sentita la Commissione Edilizia, potrà derogare dal Regolamento Edilizio per edifici di interesse pubblico.

Art.32

Quanto non ostino ragioni estetiche, tecniche o igieniche, potrà consentirsi la costruzione di fabbricati in arretrato rispetto al filo stradale; in questo caso potrà consentirsi una maggiore altezza per la parte in arretrato sempre restando le altezze massime consentite per le singole zone ai sensi del disposto dell'art.28.

Art.33

Lungo le strade del centro abitato la distanza delle costruzioni in arretrato, dal filo stradale, siano edifici che muri di cinta, deve essere mantenuta uniforme nella località in cui è già in atto. Nelle altre non dovrà essere inferiore a metri 1,50 - 2,00 a giudizio del Comune.

Fuori del perimetro del centro abitato, le distanze da osservarsi nella edificazione, a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono quelle previste dal D.M. 1 aprile 1968.

Art.33 bis

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione.

CAPO III

DISTACCHI DAI FABBRICATI

Art.34

Il distacco tra un fabbricato e l'altro è determinato in base all'altezza dei fabbricati e non dovrà essere inferiore a $1/2 h$ dall'edificio più alto E COMUNQUE CON UN MINIMO DI METRI OTTO. (h = altezza fabbricato).

Art.35

Nel caso di area libera contigua ad altre parimenti libere il proprietario che intenda costruire a distanza dal confine deve lasciare una zona libera di larghezza proporzionata all'altezza del fabbricato (e precisamente $1/4 H$) dal confine di proprietà e comunque non inferiore a metri quattro.

Nel caso di area libera contigua ad un fabbricato costruito con distacco regolamentare dal confine, il proprietario di area libera che intende costruire, deve arretrarsi in modo che la distanza tra i due fabbricati risulti sempre di $1/2 h$ dell'edificio più alto.

In ogni caso la distanza tra i due fabbricati non potrà essere inferiore a metri otto.

In particolari casi e su domanda dell'interessato potranno essere consentite costruzioni di edifici in aderenza.

Art.36

Quando non ostino ragioni di igiene, di estetica e non siano prevedibili aperture di strade, nello spazio libero e distacco tra i fabbricati fiancheggianti pubblici vie e piazze, potrà concedersi la costruzione di edifici ad esclusivo uso di negozi, purchè di solo piano terreno e di profondità limitata.

I distacchi liberi dovranno essere pavimentati o sistemati a giardino.

I distacchi dovranno essere chiusi con parapetto o cancellata soprastante.

Lungo tutti gli edifici e le recinzioni ricorrenti su strada o piazze pubbliche Comunali, il Sindaco provvederà a far pavimentare i marciapiedi nel modo e nel tempo che riterrà più opportuno a spese del proprietario frontista salvo il concorso finanziario del Comune a discrezione dell'Autorità Comunale.

CAPO IV

CARATTERISTICHE DEI VARI TIPI DI COSTRUZIONI

Art.37

Per le zone 1 e 1 bis, l'area coperta non potrà essere superiore a $1/3$ del lotto asservito.

Per le altre zone l'area scoperta sarà determinata dalle distanze imposte nei fabbricati.

Tutte le costruzioni nel territorio Comunale dovranno essere ubicate in modo da escludere, nei limiti del possibile, l'abbattimento di piante di alto fusto.

La Zona sei è riservata a giardini ed in essa è vietato qualsiasi genere di costruzione permanente.

CAPO V

SPAZIO LIBERO NELL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI

Art.38

Ogni ambiente di abitazione deve avere luce diretta.

Si può fare eccezione esclusivamente per i locali destinati al disimpegno o deposito.

Negli edifici di nuova costruzione sono vietati i cortili chiusi.

I Cortili aperti non potranno avere una larghezza minore della loro rientranza, e, in ogni caso, non mi-

nore di metri tre. Saranno convenientemente pavimentati con inclinazione e scarichi necessari perchè le acque non vi ristagnino.

Le bocchette di scarico saranno a chiusura idrica.

Art.39

In via eccezionale, quando si tratti di adattamento di vecchi edifici, il sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia, permettere la costruzione di cortili chiusi, che avranno superficie non minore del quadrato della terza parte dell'altezza media dei muri che lo recingono, non mai inferiore a mq.25. Per le corti di forma irregolare potrà il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, stabilire norme speciali onde soddisfare le esigenze dell'igiene.

Il lato minimo dei cortili non potrà essere inferiore a metri quattro.

Nei cortili non potranno costruirsi verande, ballatoi o balconi se non quando l'ampiezza loro sia tale che, malgrado lo sporto degli stessi, risultino soddisfatte le condizioni della superficie e larghezza minima.

Per illuminare o ventilare latrine, passaggi, scale, ecluse le camere di abitazione e cucine, potrà concedersi, sempre in via eccezionale, la costruzione dei pozzi di luce o chiostrine.

I pozzi di luce non potranno avere lato minore di metri 3,50 e dovranno essere in comunicazione diretta per mezzo di corridoi o passaggi chiusi da cancello libero con gli spazi esterni al fabbricato, in modo che si possa produrre una continua aereazione.

Art.40

I vicoli ed i passaggi privati dovranno essere convenientemente pavimentati con regolare scolo delle acque secondo le indicazioni che fornirà l'Amministrazione Comunale.

CAPO VI

PROSPETTI DEI FABBRICATI

Art.41

I muri esterni delle case e di qualunque altro edificio, sia nuovo che già esistente, nonchè i muri di cinta non eseguiti a paramento a vista dovranno essere intonacati e coloriti in modo da presentare un decoroso aspetto.

Nella coloritura delle pareti delle fabbriche e dei muri visibili da spazi pubblici, sono vietate le tinte che possono offendere la vista ed ingenerare oscurità o deturpare l'aspetto dell'abitato.

Art.42

I proprietari delle case devono sempre tenere i muri di esse in decoroso aspetto e rinnovare la coloritura quando occorra ovvero in seguito agli ordini che fossero in proposito emanati dall'Autorità Comunale.

Art.43

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano pure alle fronti dei fabbricati e muri prospicienti cortili, giardini ed in altri recinti privati, come pure alle porte, ai pilastri, alle volte e pareti interne dei porticati e degli anditi.

Art.44

Le fronti dello stesso edificio o di più edifici formanti un solo corpo, compresi i serramenti, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno essere convenientemente intonacati e coloriti contemporaneamente con tinte uniformi e convenientemente intonate se diverse.

Art.45

Le parti inferiori dei muri perimetrali dovranno essere munite di zoccoli di pietra, di ardesia, o di altro materiale che presenti sufficiente durezza.

Tale zoccolo non dovrà occupare il suolo pubblico salvo speciale concessione dell'Autorità Municipale e quanto è stabilito all'art.49.

Art.46

Le imposte delle porte delle botteghe e di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre o balconi, dovranno essere solidamente infisse con arpioni nei muri cui sono applicate e mantenute costantemente in buono stato.

Nel piano terreno delle case prospicienti il suolo pubblico fino all'altezza di metri 2,50 dal suolo o marciapiede sono vietate le persiane, le gelosie, e tutti gli altri infissi che si aprono sull'esterno, come pure le inferriate sporgenti. Comunque sono vietate per qualsiasi altezza le finestre a vetri aprentisi all'esterno.

Art.47

Negli edifici o muri fronteggianti il suolo pubblico ed uso pubblico non possono costruirsi cornici o decorazioni con sporgenze maggiori di cm.20 fino alla altezza di metri quattro dal suolo stradale.

I poggiuoli o balconi o comunque sporti del genere, verso le pubbliche vie o piazze, non potranno essere

costruiti che per una sporgenza massima di mt.1,20 e ad una altezza minima di metri quattro se l'aggetto insiste sul marciapiede pubblico o privato e ad una altezza minima di mt.4,50 se l'aggetto stesso insiste sulla strada.

Non sono però permessi poggiuoli e balconi o altri sporti sporgenti nelle vie aventi larghezza minore di mt.6.

I balconi dovranno far parte dell'architettura della facciata.

Per le pensiline sarà consentito uno sporto maggiore tenuto conto della larghezza del marciapiede sottostante.

I balconi chiusi non possono avere una lunghezza maggiore di metri cinque e debbono distare tra loro non meno di metri 10.

Art.48

I Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, può permettere sporgenze maggiori di quelle sopraindicate, quando si tratti di decorare edifici che per il pregio della loro struttura architettonica possono concorrere all'abbellimento.

Potrà ugualmente il Sindaco autorizzare decorazioni a portoni di ingresso sporgenti sul suolo pubblico, quando tali opere riescano di pubblico decoro e di abbellimento senza pregiudizio per la viabilità.

Art.49

Il tetto o terrazzo di ogni fabbricato, sia verso la pubblica via, che verso i cortili o recinti, deve essere munito di canale di gronda di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare in basso le acque pluviali, mediante tubi verticali di discesa in numero ed ampiezza sufficiente.

La parte inferiore del tubo per un'altezza non minore di metri 2,50 misurata dal suolo, dovrà essere internata nel muro.

Lo scarico delle acque a mezzo dei detti tubi di discesa dovrà essere fatto direttamente nei condotti comunali, o torrenti o nel mare se questi esistono in prossimità, in modo che dette acque non siano riversate sulla superficie stradale.

Non esistendo condotte in prossimità, le acque dovranno essere scaricate a cura del proprietario nella cunetta stradale mediante tubazione o condotto da costruirsi sotto il marciapiede secondo le prescrizioni che nel caso saranno stabilite dal Sindaco.

Queste disposizioni sono pure applicabili ai fabbricati già esistenti, in modo che sarà obbligo dei rispettivi proprietari di uniformarvisi nel termine che sarà prescritto dall'Autorità Comunale.

Art.50

Tutti i proprietari di case dovranno curare la regolare manutenzione dei canali per le acque piovane, provvedere immediatamente a tutte quelle riparazioni di guasti

che diano luogo a spandimento di acqua sul suolo pubblico.

Art.51

I proprietari di case non possono dar sfogo alle acque dei loro cortili e convogliare le acque dei loro terreni o strade private sul suolo pubblico.

Potranno però scaricarle nei condotti comunali per mezzo di condotti sotterranei a loro spese e previo permesso e secondo le prescrizioni del Sindaco.

Qualora non sia possibile lo scarico delle acque nel modo anzidetto, i proprietari dovranno provvedere secondo le norme che verranno stabilite dall'Autorità Comunale per ogni caso..Per le proprietà che attualmente non soddisfino alle accennate condizioni è fatto obbligo dell'attuazione del presente Regolamento nel termine che sarà prescritto dall'Autorità Comunale.

Art.52

I muri di sostegno dei terreni soprastanti al livello del-le strade o piazze pubbliche, o dei luoghi aperti al pubblico devono rispondere alle esigenze della sicurezza e della decenza ed essere muniti di canaletto per raccogliere e convogliare le acque nei condotti pubblici sotto il suolo stradale, qualora sia possibile.

Nel caso di impossibilità varranno le norme dell'articolo precedente.

Art.53

I muri di cinta dei terreni privati prospicienti le strade saranno formati con parapetto e sovrastante cancellata a giorno, con divieto di esporre alla sommità fili di ferro spinato.

Il parapetto dovrà avere una altezza non superiore ad un metro con bauletto di pietra, mattoni o di altro materiale che presenti sufficiente durezza.

Le cinte con muri pieni potranno essere approvate in casi speciali volta per volta dal Sindaco, sentito il parere motivato della Commissione Edilizia.

L'Autorità Comunale può prescrivere ai proprietari di terreni adibiti a depositi di materiali coperti da edifici in rovina o baracche, ecc. di cintarli con muri alti almeno due metri il cui tipo deve essere approvato dalla Commissione Edilizia.

Art.54

I proprietari di aree private prospicienti strade o piazze pubbliche dovranno normalmente recingerle conforme all'art. precedente e mantenerle in istato decoroso.

Anche per ciò è richiesto il parere della Commissione Edilizia.

Art.55

Quando esistono angoli rientranti nelle proprietà private lungo le vie o piazze pubbliche, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che detti spazi siano sistemati in modo conveniente per l'igiene ed il pubblico decoro ed anche chiusi con muri o cancellate.

Art.56

Il Sindaco per ragioni di pubblico servizio, avrà diritto, senza che i proprietari possano fare osservazioni od opposizioni di sorta, o chiedere compensi, di far collocare tabelle coi nomi delle vie o piazze od altre indicazioni, ed i numeri civici, fanali, nei punti che riterrà più adatti, nei muri esterni di fabbricati o di cinta.

Art.57

Qualora nel riparare, riformare o modificare l'edificio sia necessario rimuovere le tabelle indicanti le vie o le piazze, fanali, mensole, ecc. il proprietario sarà tenuto a rimetterle in opera.

CAPO VII

STRUTTURA INTERNA DEI FABBRICATI

Art.58

E' vietata la costruzione di scale buie. Tutte dovranno essere illuminate con finestre aperte sull'esterno. E' tollerata l'illuminazione con lucernari.

Art.59

L'altezza minima tra il pavimento ed il soffitto per i locali a piano terreno destinati a negozi non deve essere minore di mt.4,00, per quelli destinati ad abitazione non deve essere minore di mt.3,00.

L'altezza interna tra il pavimento ed il soffitto dei locali soprastanti non può essere minore di mt.3,00

I locali a piano terreno destinati a negozi ed abitazioni devono essere costruiti su pavimento impermeabile avente intercapedine ben areata o vespai alti cm.50.

Art.60

I locali sotterranei non possono essere considerati abitabili in nessun caso.

I sottotetti possono solo essere utilizzati come locali di deposito.

Art.61

Ogni ambiente di abitazione deve avere luce con finestre aperte all'aria libera.

Si può fare eccezione per i locali destinati esclusivamente a disimpegno o deposito.

Nelle costruzioni nuove la superficie complessiva dei vani delle finestre non sarà mai minore di $1/10$ della superficie del pavimento e comunque non mai inferiore a mq.1,80 per ciascun vano.

Per le soffitte sarà ammessa una superficie dei vani delle finestre fino a $1/15$ della superficie del pavimento con un minimo di mq.1,30.

Art.62

I corridoi, quando superano una lunghezza di metri 8 devono essere illuminati con luce diretta.

TITOLO III

NORME IGIENICHE

CAPO I

IMPIANTI IGIENICI NELL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Art.63

Non è permessa la costruzione di latrine mediante piccoli casotti sporgenti dai muri esterni dei fabbricati.

Esse dovranno avere luce ed aria dirette, e sempre con finestre che non deturpino o modifichino l'armonia delle altre aperture.

Le latrine e relative condotte che attualmente sporgono verso le strade e muri esterni dei fabbricati, dovranno essere rimosse, e quando ciò riesca di impossibile attuazione per le speciali circostanze dell'edificio, dovranno essere almeno modificate con quell'aspetto che sarà prescritto dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia.

In caso di impossibilità o per evitare deturpamenti estetici od altro sarà consentita l'aereazione delle latrine con canna di aereazione di almeno dcq.2 di sezione utile portata a metri due sopra l'ultima finestra o terrazzo pedonabile.

Art.64

Le cucine dovranno avere una superficie minima di mq. quattro e se la cucina è anche soggiorno la superficie dovrà essere non inferiore a mq. quindici. Dovrà essere fornita di cappa e canna fumaria, di focolare o banco cucina a gas e di acquario, e fornita di impianto idrico.

Per la superficie aerante ed illuminante valgono le norme degli altri vani di cui all'art.61.

I canali delle latrine, degli acquai dovranno essere esclusivamente di ghisa, di piombo, o grès od eternit, non potranno sporgere all'infuori del perimetro dei muri esterni ma dovranno essere chiusi ed incassati nello spessore dei muri stessi, in vani intonacati di cemento in maniera da impedire qualunque infiltrazione o spandimento e muniti di mitria(sfiatatoi sul tetto).

Anche i condotti del fumo non debbono di norma sporgere dalle facce perimetrali degli edifici.

Per quelli esistenti sarà in facoltà dell'Amministrazione Comunale di ordinare l'abolizione o l'incassamento entro un dato periodo di tempo.

La costruzione dei pozzi neri a tenuta sarà consentita soltanto quando via sia mancanza di fognatura adatta o di acqua sufficiente.

In caso di particolari esigenze igieniche e sanitarie l'Autorità Comunale può prescrivere la costruzione di fosse biologiche.

I pozzi neri messi fuori uso o da sopprimersi dovranno essere accuratamente vuotati, disinfettati e riempiti con materiale pulito.

Ogni bocchetta di scarico di acquaio, lavabo, bagno, ecc. dovrà essere munita di sifone.

I pozzi neri o bottini dovranno essere collocati all'esterno.

Solo quando le necessità costruttive non lo permettano, potranno essere situati in sotterranei o in locali non abitati aventi diretta comunicazione con l'area esterna.

I muri dei pozzi neri dovranno essere indipendenti da quelli del fabbricato. I pozzi neri delle case di nuova costruzione dovranno distare di almeno dieci metri dai pozzi chiari o dai serbatoi d'acqua potabile, e dovranno essere a perfetta tenuta e coperti con soletta in cemento armato di almeno 10 centimetri di spessore.

Saranno provveduti di condotto diretto di aereazione costituito di adatto materiale di diametro non minore di cm.10 da prolungarsi sino al di sopra del tetto provveduto di reticella di rame atta ad impedire la fuoriuscita degli insetti.

Le norme suddette stabilite per la costruzione dei pozzi neri, dovranno essere adottate anche in caso di restauro di quelli esistenti. Ove ciò non sia possibile si osserveranno le norme che, caso per caso, verranno prescritte dall'Autorità Comunale.

I pozzi neri che non potranno essere efficacemente riparati dovranno essere soppressi a cura e spese del proprietario e ricostruiti a regola d'arte nel termine di tempo stabilito dall'Autorità Comunale.

Le condotte del fumo per ogni caso non potranno avere le bocche d'emissione che sopra i relativi tetti o terrazzi.

Art.66

Oltre che nei casi previsti dal Regolamento locale di igiene è facoltà del Sindaco di fare eseguire ispezioni ai fabbricati esistenti ogni volta ne apparisca l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e di ordinare i provvedimenti del caso.

CAPO II

ABITAZIONI E RICOVERI RURALI

Art.67

Le case rurali dovranno sottostare alle norme igieniche generali.

TITOLO IV

ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

CAPO I

PARTICOLARI PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

Art.68

L'Autorità Comunale sentita la Commissione Edilizia può adottare per edifici di nuova costruzione in alcune località le linee architettoniche di edifici vicini.

Art.69

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico il proprietario avrà l'obbligo di darne avviso al Sindaco.

Art.70

Conformemente ai distacchi tra i fabbricati le vie private non devono avere larghezza inferiore a metri otto.

L'Autorità Comunale non approverà quindi l'apertura di strade private se le medesime non avranno la minima larghezza sopra riportata. In via eccezionale ed in zona collinare difficile l'Autorità stessa potrà consentire l'apertura di strade private di larghezza non inferiore a sei metri.

Art.71

Per le costruzioni lungo le strade private, anche se inferiori ai sei metri di larghezza, dovrà essere osservata la distanza dal ciglio di mt.3.

Art.72

I proprietari sono tenuti a provvedere alla regolare manutenzione delle vie private, all'illuminazione, alla pulizia, ecc.

TITOLI V

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.73

Nei lavori di escavazione devono adottarsi tutte le cautele necessarie per impedire qualsiasi scoscendimento.

Art.74

Quando il Sindaco abbia notizia che un edificio, un muro od una opera permanente o provvisoria minaccia rovina, ne farà tosto eseguire le necessarie constatazioni per mezzo dell'Ufficio Tecnico il quale ne farà immediata relazione scritta al Sindaco proponendo contemporaneamente le misure da adottare.

Il proprietario dovrà uniformarsi alle intimazioni del Sindaco salvo quei provvedimenti di urgenza che il Sindaco crederà di far eseguire direttamente.

In questo caso le spese relative saranno rifuse dal proprietario dello stabile giusto l'art.153 della vigente Legge Com.le e l'art.76 della Legge sui LL.PP. 20 marzo 1865.

Art.75

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni stabilite dall'art.72 e 72 bis del RDL 3/4/1930,n.682, modificato dalla Legge 6/1/1931,n.92, e cioè:

a) E' vietato costruire edifici sul ciglio ed ai piedi dei dirupi, su terreni di non buona consistenza, eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scendere.

b) Le fondazioni quando è possibile debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio ovvero su terreno di buona consistenza sul quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti si debbono adottare i mezzi d'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

regolamenti, nonchè ai sensi delle leggi in vigore sulle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, il quale professionista assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precenti articoli relativi alle norme di buona costruzione, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Sindaco la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località posta fuori del perimetro del centro abitato.

Art.76

Nelle costruzioni di nuove case è proibito l'impiego di materiale di demolizione se inquinato, come pure l'uso di materiali non bene puliti o che per difetto organico non presentassero l'assoluta garanzia di solidità.

TITOLO VI

NORME RIGUARDANTI L'ESTERNO DEI FABBRICATI E DEL SUOLO STRADALE

Art.77

Per la costruzione e sistemazione di edifici potranno essere fatte dal Sindaco temporanee concessioni di suolo o di spazio pubblico limitatamente al tempo necessario alla esecuzione dei lavori senza pregiudizio per la viabilità e l'igiene.

I concessionari dovranno sottostare al pagamento della tassa per occupazioni di spazi e di aree pubbliche in conformità del relativo regolamento ed osservare tutte le prescrizioni che saranno date dal Sindaco sia nell'interesse della sicurezza e del transito che per la durata e il modo dell'occupazione. Sarà inoltre richiesto un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni, in misura da stabilirsi caso per caso dal Sindaco sentito il parere dell'Ufficio Tecnico.

Art.78

E' vietato collocare esteriormente dalle case o muri di cinta, sedili, barre, paracarri, ecc. sporgenti sul suolo pubblico senza autorizzazione speciale del Sindaco.

Quelli attualmente esistenti che a parere della Commissione Edilizia costituiscono un inconveniente per la viabilità e per l'estetica, dovranno essere tolti previa intimazione del Sindaco.

Art.79

Le cornici e decorazioni fisse delle botteghe non possono sporgere oltre il vivo dello zoccolo.

Gli scaffali, le vetrine, le mostre e simili non potranno sporgere oltre i centimetri venti dal vivo del muro.

c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali, e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame è da vietare l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, deve prescrivere che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm.12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a mt.1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole da cui sono costituiti.

d) Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

e) Le travi in ferro dei solai o voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno i due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbricati multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50 rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

f) In tutti i fabbricati a più ripiani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi coi muri di cui alla lett.e).

g) I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL.PP.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzioni per fabbricati urbani di più piani dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi di legge 24 giugno 1923, n.1395, e dei relativi

Potranno consentirsi dal Sindaco sporgenze superiori ai venti centimetri in casi eccezionali, specialmente in strade larghe e piazze, e sentito il parere della Commissione Edilizia.

Art. 80

E' vietato esporre al pubblico insegne ed iscrizioni indicanti qualità di commercio, professioni, ecc. che siano grammaticalmente o solo ortograficamente scorrette ed in ogni caso si dovrà presentarne copia al Sindaco per il relativo permesso.

Le iscrizioni dovranno essere in lingua italiana, ma vi potrà essere la traduzione in qualunque idioma straniero.

Sono vietate le iscrizioni dipinte sui muri.

Nei casi speciali in cui si tratti di questione decorativa sarà prima sentito il parere della Commissione Edilizia.

I numeri civici di ciascun fabbricato devono essere collocati sul lato destro della porta o cancello per chi entra e ad una altezza non inferiore a mt. 2,50 e non superiore a mt. 3,00, misurati dal piano di marciapiedi e, ove questo non esista, dal piano stradale.

Art. 81

E' vietato collocare davanti alle botteghe ed altre aperture a piano terreno tende di forme e dimensioni che creino incomodo o deturpino la facciata della casa ed in ogni caso ne sarà presentata la relativa domanda al Sindaco per la concessione.

Resta tassativamente stabilito che le tende ed i relativi sostegni nel loro punto più basso non potranno essere poste all'altezza minore di mt. 2,50 dal piano stradale e limitate al filo del marciapiedi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di conservare il proprio stabile in conformità delle prescrizioni del presente Regolamento.

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento di applica l'ammenda fino a £. 60.000=, con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 107 e seguenti del T.U. Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3/3/1934, n. 383, del presente Regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione.

Il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al secondo comma del presente articolo,

ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere effetto se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Colui che dà inizio ai lavori senza licenza e li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a £.60.000=.

Il Sindaco può inoltre, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale presso il Provveditorato alle OO.PP., ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite.

Sono fatte salve in ogni caso le facoltà attribuite al Sindaco dell'art.55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvate con RD 3 marzo 1934 ,n.383.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 12 al 26 novembre 1958
a norma dell'art.129 del Regolamento 12/2/1911,n.297.
Ceriale, lì 27 novembre 1958

IL SEGRETARIO

F.to N.Accinelli

VISTO: Come da decreto Interministeriale in data odierna.
Roma, lì 29/10/1958

IL MINISTRO PER I LL.PP.

F.to Ceccherini

Per copia conforme
DIRETTORE CAPO DIVISIONE

F.to Illeggibile

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.36 in data 6 aprile 1957 e n.67 in data 27 dicembre 1957.

IL SINDACO

F.to Carlo Camino

IL SEGRETARIO

F.to N.Accinelli

Pubblicato all'Albo Pretorio nei giorni festivi 7 aprile 1957 e 1 gennaio 1958 senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO

F.to N.Accinelli

VISTO: IL SINDACO

F.to Carlo Camino

~~~~~  
N.1468 Div.4^

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Savona in seduta del 25 gennaio 1958 col n.37789.

IL PREFETTO- PRESIDENTE

F.to Giuliani

~~~~~  
Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 9 al giorno 23 febbraio 1958 a termini dell'art.62 T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934,n.383.
Dall'Ufficio Comunale, li 25 febbraio 1958.

IL SEGRETARIO Comunale

F.to N.Accinelli

VISTO: IL SINDACO

F.to Carlo Camino

~~~~~  
Il presente Regolamento è stato approvato con decreto Interministeriale 29/10/1958, n.4071

IL MINISTRO DELLA SANITA'

IL MINISTRO LL.PP.

F.to Monaldi

F.to Ceccherini

~~~~~  
Il presente Regolamento è stato modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 in data 26/2/1969, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del 28 aprile 1969 col n.2629(Prefettura di Savona Div.IV^ n.13872) in data 9/5/1969, e deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 25/7/1972, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1642, in data 24/9/1973.
~~~~~